

7 febbraio 2020

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ing. Luca CHIMENTON

IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



MODULO 1 – LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE

MODULO 2 – IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

MODULO 3 – GLI OBBLIGHI DEI FORNITORI

Circolare n. 4 del 28 febbraio 2007

Lettera circolare del 10 novembre 2011

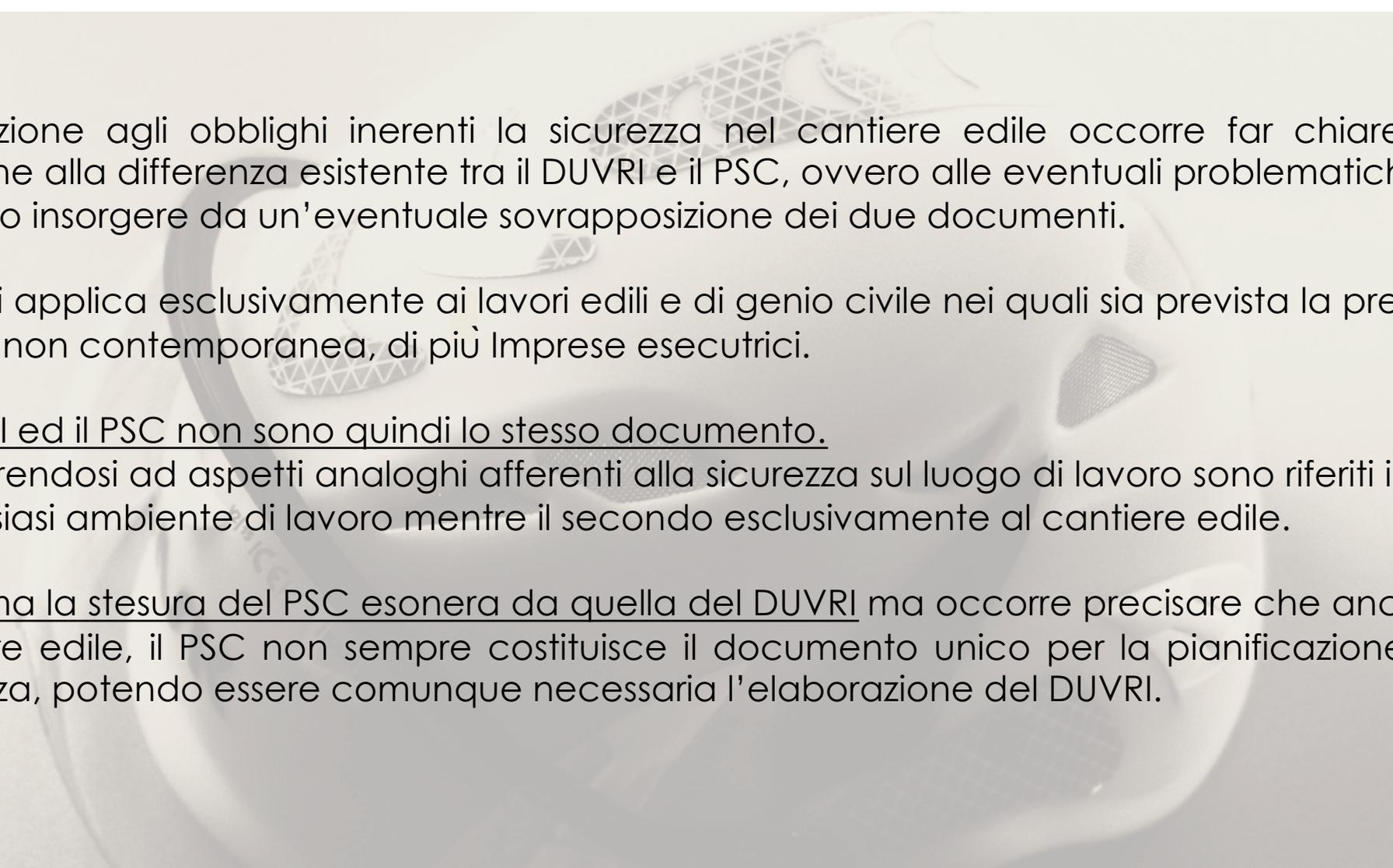
Nota n. 2597 del 10 febbraio 2016

MODULO 4 – INTERFERENZA PER LAVORI IN PROSSIMITA' DI LINEE ELETTRICHE

Il DUVRI nei cantieri temporanei e mobili???

L'art. 26 si occupa, facendo sorgere conseguentemente degli obblighi in capo al DLC, anche di quella considerevole tipologia di contratti di appalto (o d'opera o di somministrazione) che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili, intendendo come "Cantieri" qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del d.lgs. 81/08 e s.m.i..





In relazione agli obblighi inerenti la sicurezza nel cantiere edile occorre far chiarezza in relazione alla differenza esistente tra il DUVRI e il PSC, ovvero alle eventuali problematiche che possono insorgere da un'eventuale sovrapposizione dei due documenti.

Il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese esecutrici.

Il DUVRI ed il PSC non sono quindi lo stesso documento.

Pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti il primo a qualsiasi ambiente di lavoro mentre il secondo esclusivamente al cantiere edile.

Di norma la stesura del PSC esonera da quella del DUVRI ma occorre precisare che anche nel cantiere edile, il PSC non sempre costituisce il documento unico per la pianificazione della sicurezza, potendo essere comunque necessaria l'elaborazione del DUVRI.

PSC

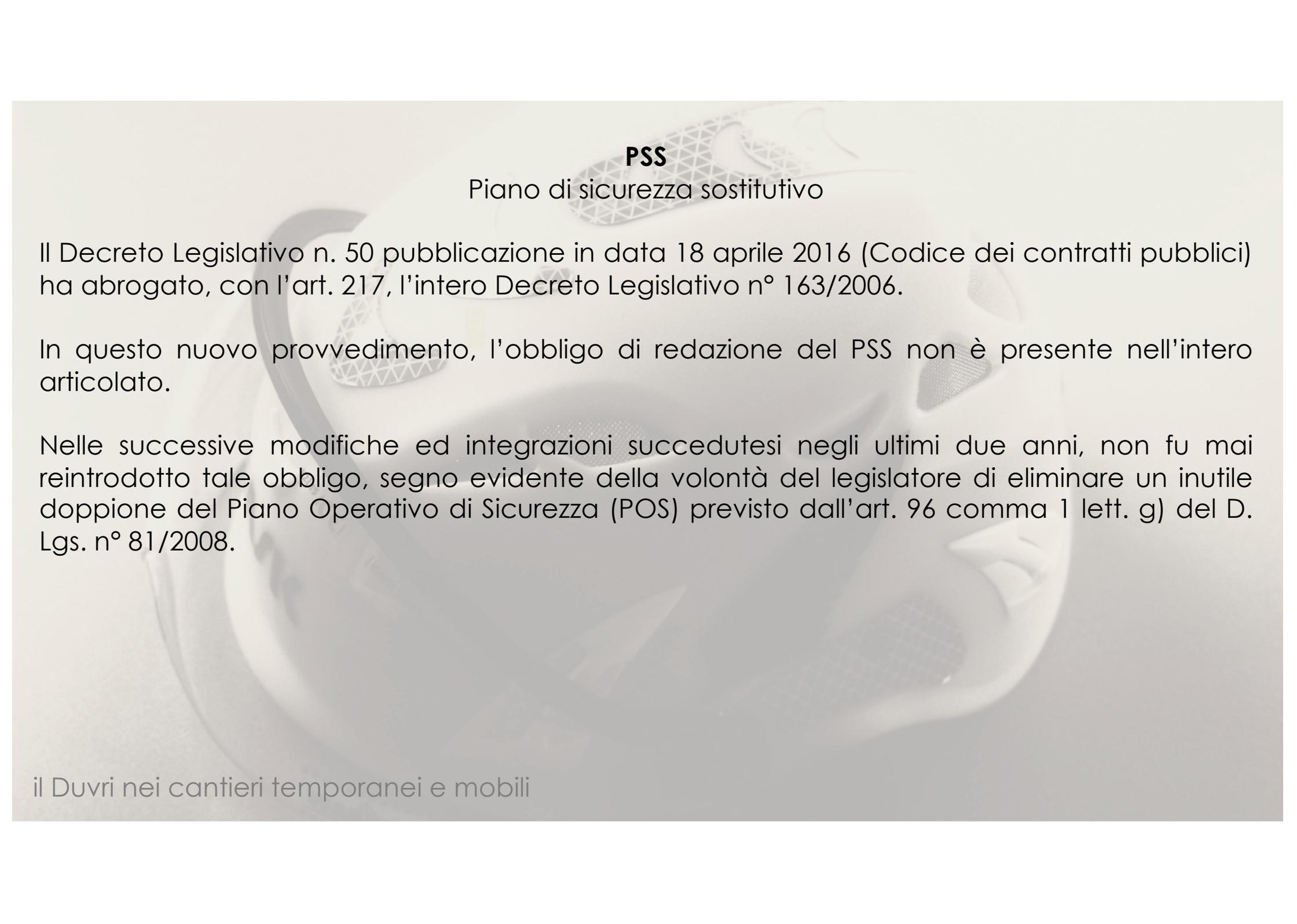
Piano di sicurezza e coordinamento

PSS

Piano di sicurezza sostitutivo

DUVRI

Documento unico di valutazione del rischio di interferenza



PSS

Piano di sicurezza sostitutivo

Il Decreto Legislativo n. 50 pubblicazione in data 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) ha abrogato, con l'art. 217, l'intero Decreto Legislativo n° 163/2006.

In questo nuovo provvedimento, l'obbligo di redazione del PSS non è presente nell'intero articolato.

Nelle successive modifiche ed integrazioni succedutesi negli ultimi due anni, non fu mai reintrodotta tale obbligazione, segno evidente della volontà del legislatore di eliminare un inutile doppione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsto dall'art. 96 comma 1 lett. g) del D. Lgs. n° 81/2008.

In conclusione, la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo:

- era un obbligo previsto solo da norme riguardanti i contratti pubblici di lavori e solo nei casi in cui non sussisteva l'obbligo di redazione del PSC;
- non è un obbligo espressamente previsto da norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come il D.Lgs. n° 81/2008;
- l'allegato XV, pur essendo un allegato di una norma di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n° 81/08), non fissa l'obbligo di redazione del PSS ma indica solo quali devono essere i contenuti minimi di questo documento quando esso deve essere redatto in virtù degli obblighi previsti per gli appalti pubblici di lavoro;
- non essendo più presente tale obbligo nel D.Lgs. n° 50/2016, a differenza dei provvedimenti riguardanti i contratti pubblici che lo hanno preceduto, il PSS non deve più essere redatto da parte dell'appaltatore o del concessionario;
- pur non sussistendo più l'obbligo di redazione del PSS, rimane a carico della stazione appaltante, l'obbligo di stima dei costi della sicurezza.

Art. 96 – comma 2 del D.Lgs 81/08
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

“L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) (DVR), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3 (valutazione dei rischi)”.

Si fa quindi riferimento ai rischi specifici esistenti nell'ambiente, alla cooperazione, ai costi per la sicurezza ed, in definitiva, al DUVRI.

In presenza di più Imprese edili l'interferenza va pianificata e prevenuta con lo strumento del PSC, coordinato poi con i vari POS dei Datori di Lavoro presenti, che sarà oggetto preliminarmente dell'attività del CSP e, in corso d'opera, di quella del CSE.

Art. 97 del D.Lgs 81/08

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria.
Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi dei DL e dei dirigenti);
 - b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE.

Dall'analisi dei due articoli della norma si evince che, limitatamente al singolo cantiere, gli obblighi dell'art. 26

fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, cooperazione e coordinamento, DUVRI e indicazione dei costi per la sicurezza

s'intendono automaticamente assolti.

Tale previsione potrebbe farci affermare che nel caso in cui esista il PSC non sia obbligatorio il DUVRI? ... non sempre è così ...

La deroga prevista al comma 2 dell'art. 96 opera esclusivamente nel caso in cui le imprese interessate svolgano lavori per i quali deve essere accettato il PSC e redatto il POS.

Quando i rischi di interferenza invece riguardano altre Imprese, ed altri lavoratori, che non hanno la possibilità di accettare il PSC e redigere il POS gli obblighi dell'art. 26 non risultano automaticamente adempiuti.

il Duvri nei cantieri temporanei e mobili

Esistono casi in cantiere in cui, pur essendoci un'impresa affidataria, non si è tenuti alla redazione del PSC???

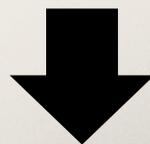
Nel cantiere si prevedono almeno una impresa affidataria e più imprese esecutrici.

Nel cantiere si prevede una sola impresa esecuttrice, senza sub-affidamenti.

Nel cantiere si prevede una sola impresa affidataria e lavoratori autonomi in sub-affidamento.

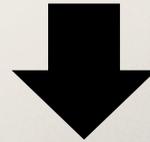
il Duvri nei cantieri temporanei e mobili

Nel cantiere si prevedono almeno una impresa affidataria e più imprese esecutrici.



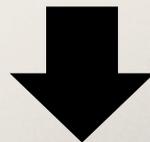
In base al combinato disposto degli articoli 97, comma 2 e 96, comma 2, l'accettazione del PSC e la redazione del POS da parte dell'impresa affidataria la esonera dalla redazione del DUVRI.

Nel cantiere si prevede una sola impresa esecutrice, senza sub-affidamenti.



Pur non essendo redatto un PSC, non vi è nessun'altra impresa o lavoratore autonomo da coordinare. Pertanto l'impresa affidataria è solo esecutrice ed è tenuta esclusivamente alla redazione del POS.

Nel cantiere si prevede una sola impresa affidataria e lavoratori autonomi in sub-affidamento.



Non è redatto un PSC.

E' opportuno chiedersi come si risolvono le problematiche connesse alle interferenze tra l'impresa affidataria e i lavoratori autonomi sub-affidatari.

Sia sotto il profilo logico che presumibilmente sotto quello giuridico, si ritiene non operante la deroga disposta dall'art. 97, comma 2, in quanto non è redatto alcun PSC e vi è necessità di coordinamento.



In questi casi, dunque, l'impresa affidataria deve farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI.

il Duvri nei cantieri temporanei e mobili

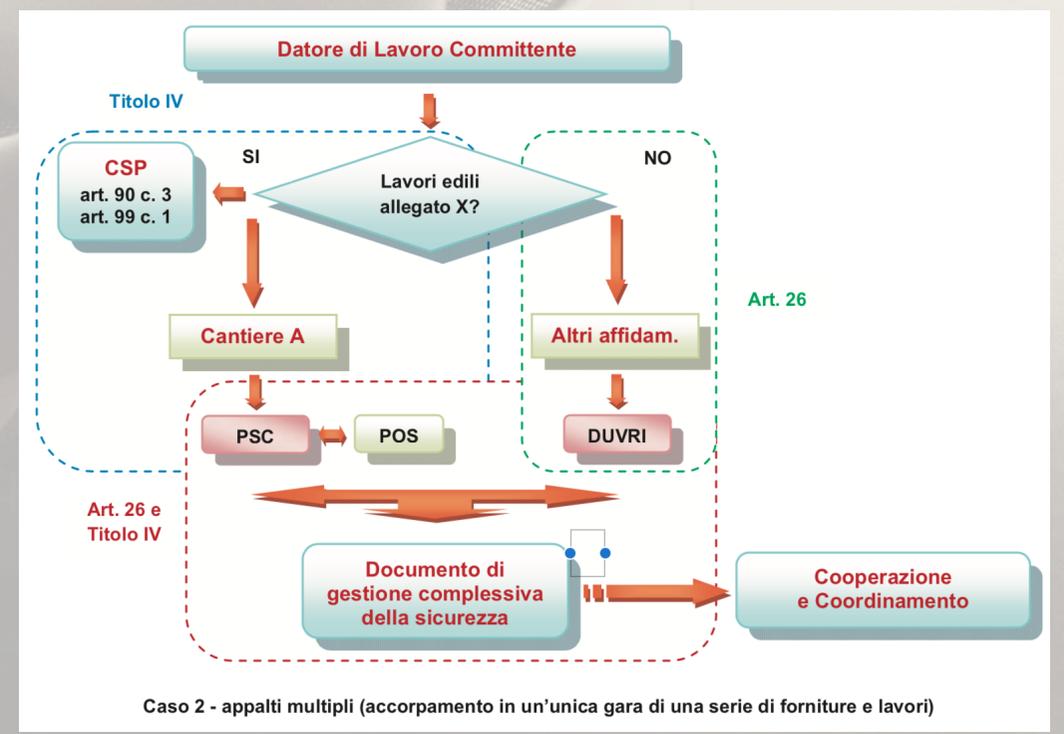
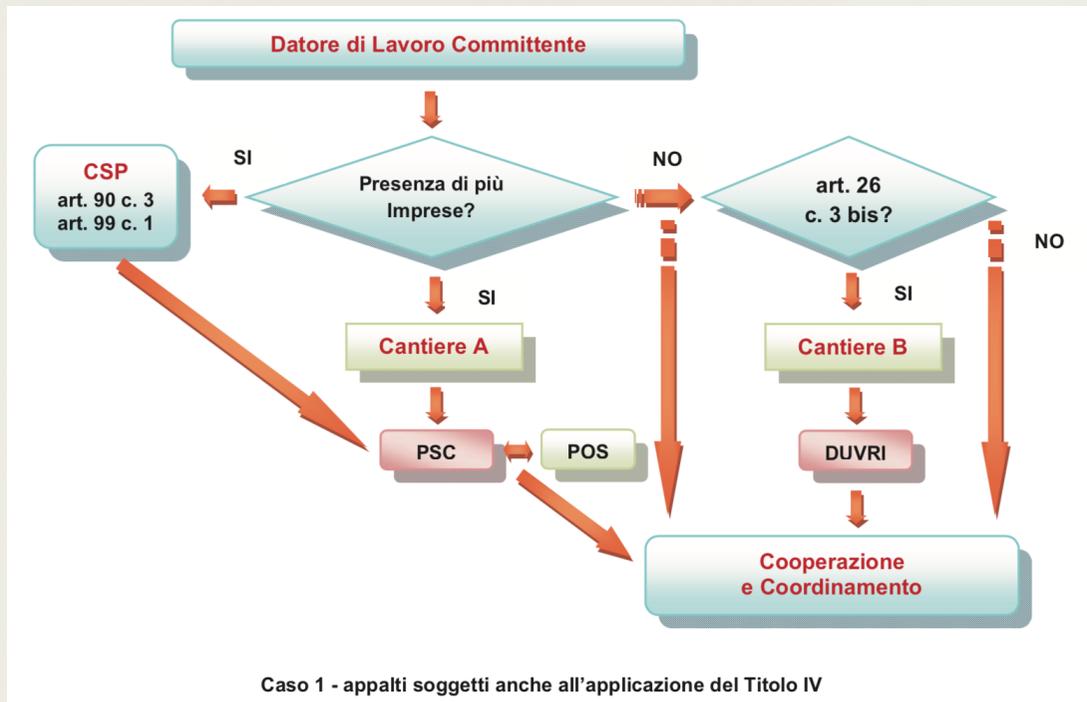
Si riportano i principali adempimenti in capo ai vari soggetti coinvolti nell'esecuzione di affidamenti all'interno di attività di pertinenza del DLC, evidenziando la necessità, o meno, della redazione del PSC, del DUVRI o di entrambi i documenti.

Tipologia di appalto		Datore di Lavoro Committente					Coordinatori Sicurezza (CSP e CSE)			Imprese affidatarie		
		Calcolo U/gg	Verifica id. tecnico profess.	DUVRI	Costi della Sicurezza	Notifica preliminare	CSP/CSE	PSC	Costi della Sicurezza	DVR (**)	POS (***)	PiMUS (****)
Art. 26	Unica Impresa	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	—	SI	NO	Nei casi previsti
	Più Imprese	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	—	SI	NO	
Titolo IV	Unica Impresa	< 200	SI	SI	SI	NO	NO	NO	—	SI	SI	
	Unica Impresa	> 200	SI	SI	SI	SI	NO	NO	—	SI	SI	
	Più Imprese	< 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Più Imprese	> 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Legenda:

- (*) fuori del campo di applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) il calcolo dell'entità *uomini-giorno* per la realizzazione della prestazione non è richiesta;
- (**) il DVR deve contenere le misure preventive e protettive per l'eliminazione dei rischi propri dell'affidatario in relazione ai lavori appaltati;
- (***) nei cantieri temporanei o mobili il POS rappresenta assolvimento, per l'Impresa affidataria, degli obblighi di redazione del DVR aziendale, limitatamente al cantiere cui fa riferimento;
- (****) il Pimus va redatto ove sia previsto l'utilizzo di ponteggi metallici e in legname.

il Duvri nei cantieri temporanei e mobili



il Duvri nei cantieri temporanei e mobili